



**Tribunale Ordinario di Chieti**  
**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice, dott. [REDACTED], sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.11.2023, letti gli atti e i documenti allegati,

**osserva**

il sig. [REDACTED] ha proposto opposizione all'esecuzione ex. art. 615 comma II c.p.c dolendosi, in primis, del difetto di titolarità attiva, in capo alla [REDACTED] SPV, creditrice procedente, del credito vantato da [REDACTED].

Ha, ancora, eccepito, l'inidoneità del mutuo a poter essere considerato titolo esecutivo, non essendo stata messa a disposizione dell'opponente con immediatezza la somma di denaro, la nullità parziale del mutuo per essere stato applicato il regime di ammortamento alla francese con conseguente indeterminatezza del tasso e, infine, l'usurarietà dei tassi applicati.

Si è costituita la [REDACTED] insistendo per il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 6.10.2023 è stata eccepita anche la mancanza di prova della cessione del contratto tra [REDACTED] originaria creditrice e [REDACTED].

Ciò detto, si osserva quanto segue.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023), ha condivisibilmente puntualizzato, in primis, che: *a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo*



luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di **prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale,**



neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D’altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.

**Quindi, in conclusione, se è contestata l’esistenza del contratto di cessione, andrebbe prodotto il relativo contratto, non essendo sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria ma ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l’avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest’ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l’effettiva esistenza della dedotta cessione.**

Nel nostro caso, dunque, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte:

- a) È stata contestata l’esistenza del contratto di cessione;
- b) vi è stata una dichiarazione della cessionaria;
- c) non è stato (ancora) prodotto il contratto di cessione (comunque producibile nella eventuale fase di reclamo del presente provvedimento e in ogni stato e grado);



d) la pubblicazione dell'avviso di cessione nella G.U. è avvenuta su iniziativa della cessionaria.

Ne consegue che, almeno allo stato e ferma, lo si ripete, la possibilità di integrare la documentazione nell'eventuale giudizio di reclamo e/o nel giudizio di merito con la produzione del contratto di cessione, la titolarità del rapporto in capo a [redacted] non risulta dimostrata.

Conseguentemente, va disposta la sospensione della procedura.

Le spese possono compensarsi in ragione della innovativa e recentissima pronuncia sopra citata che ha finalmente chiarito i dubbi ermeneutici in materia.

P.Q.M.

1) sospende la procedura;

2) fissa termine perentorio al 18.1.2024 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

3) compensa le spese;

Si comunichi

Chieti, 18/11/2023

Il Giudice dell'Esecuzione

[redacted signature]

